

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-428/23 – 1

**Causa C-428/23**

## **Domanda di pronuncia pregiudiziale**

### **Data di deposito:**

11 luglio 2023

### **Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

### **Data della decisione di rinvio:**

13 giugno 2023

### **Ricorrenti in primo grado, ricorrenti e resistenti incidentali in cassazione:**

ROGON GmbH & Co. KG

MVI Management GmbH

DC

### **Resistente in primo grado, resistente e ricorrente incidentale in cassazione:**

Deutscher Fußballbund eV (DFB)

---

[OMISSIS]

BUNDESGERICHTSHOF (Corte federale di giustizia, Germania)

ORDINANZA

[OMISSIS]

nella causa

1. ROGON GmbH & Co. KG, [OMISSIS] Frankenthal,
2. MVI Management GmbH, [OMISSIS] Mondsee (Austria),

3. DC, [OMISSIS],

Ricorrenti in primo grado, ricorrenti e resistenti incidentali in cassazione,

[OMISSIS]

contro

Deutscher Fußballbund eV (in prosiegua: il «DFB»), Francoforte sul Meno,

Resistente in primo grado, resistente e ricorrente incidentale in cassazione

[OMISSIS]

In seguito all'udienza del 28 febbraio 2023, la sezione competente del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) in materia di concorrenza [OMISSIS] così provvede:

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosiegua: la «Corte») le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE:

1. Se alla regolamentazione di una federazione sportiva diretta ai membri della federazione e volta a disciplinare il ricorso a servizi di imprese esterne alla federazione in un mercato collocato a monte dell'attività della stessa, si applichino i principi elaborati dalla Corte nelle sentenze «Wouters» (del 19 febbraio 2002 – C-309/99) e «Meca Medina» (del 18 luglio 2006 – C-519/04 P), in base ai quali, nell'applicare il divieto di intese,
  - occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, dei suoi obiettivi,
  - occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi,
  - e se siano proporzionati a tali obiettivi (in prosiegua: il «test Meca Medina».
2. In caso di risposta positiva alla prima questione: se, in tal caso, il test Meca Medina debba essere applicato a tutte le disposizioni di tale regolamentazione o se l'applicazione dipenda da criteri sostanziali, quali la prossimità o la distanza della singola disposizione rispetto all'attività sportiva della federazione.

Motivazione:

- 1 I. Oggetto della controversia tra le parti sono alcune domande inibitorie formulate in base al diritto della concorrenza in relazione a un regolamento adottato dal resistente in materia di intermediazione di giocatori (in prosieguo: il «RfSV»).
- 2 La prima ricorrente è una delle principali società di consulenza per giovani talenti e calciatori professionisti in Germania. La sua attività comprende, tra l'altro, la consulenza relativa al trasferimento e al rinnovo dei contratti di calciatori professionisti. Il suo fondatore e amministratore è il terzo ricorrente. La seconda ricorrente è una persona giuridica di diritto austriaco la cui attività d'impresa verte parimenti sull'intermediazione di giocatori. I procuratori dei giocatori possono ricevere il mandato sia da giocatori che cercano un club sia da club che intendono cedere (cosiddetta «intermediazione in uscita») o acquistare un calciatore (cosiddetta «intermediazione in entrata»).
- 3 Il resistente è l'organismo che riunisce 27 federazioni calcistiche tedesche, con circa 25 000 club e oltre 7 milioni di membri. In termini organizzativi, esso è integrato in una piramide di federazioni sotto l'ombrello della World Football Association (FIFA).
- 4 Lo svolgimento delle competizioni nelle due massime leghe professionistiche (Bundesliga e Bundesliga 2) viene gestito dalla Deutscher Fußball Liga (in prosieguo: la «DFL eV») ai sensi dell'articolo 16 bis dello statuto del resistente. La DFL eV è una associazione dei club delle due massime leghe professionistiche tedesche. Lo stesso resistente gestisce lo svolgimento delle competizioni nella terza lega, appartenente anch'essa al settore professionistico. Altre leghe sono organizzate dalle federazioni calcistiche regionali. I club che partecipano alla Bundesliga o alla Bundesliga 2, essendo membri ordinari della DFL eV, sono vincolati dallo statuto del resistente e dalle regolamentazioni obbligatorie. Per poter giocare in Bundesliga o in Bundesliga 2, i giocatori devono sottoscrivere un contratto di licenza con la DFL eV, che li obbliga altresì a rispettare le regole della federazione. In quanto membro della FIFA, il resistente è soggetto alle disposizioni della stessa ed è tenuto a dare attuazione alle decisioni della FIFA.
- 5 Sulla scia di uno dei regolamenti adottati dalla FIFA sull'attività dei procuratori dei giocatori, il resistente ha adottato il regolamento entrato in vigore il 1° aprile 2015. Esso è rivolto a club e a giocatori, che si impegnano nei confronti del resistente a rispettare la regolamentazione. Esso disciplina il ricorso ai servizi di un procuratore da parte di giocatori e club per la conclusione di contratti di calciatori professionisti e di accordi di trasferimento. È, tra l'altro, previsto:
  - un obbligo di registrazione degli intermediari, articolo 2, paragrafo 3, e articolo 3, paragrafi 2 e 3, del RfSV (in prosieguo: l'«obbligo di registrazione»);
  - la presentazione di una dichiarazione del procuratore, che prevede l'assoggettamento a vari statuti, regolamenti e normative della FIFA, del resistente e della DFL eV, tra cui l'assoggettamento alla

giurisdizione della federazione, articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafi 2 e 3, del RfSV e allegati 1 e 2 (in prosieguo: l'«obbligo di assoggettamento»);

- l'obbligo supplementare assunto da una persona fisica all'atto della registrazione delle persone giuridiche, allegato 2 del RfSV (in prosieguo: l'«obbligo supplementare in caso di persone giuridiche»);
  - un divieto di partecipazione del procuratore, in caso di intermediazione in entrata, ai futuri introiti della società per il trasferimento di giocatori, articolo 7, paragrafo 3, del RfSV (in prosieguo: il «divieto di compensi per trasferimenti successivi»);
  - un divieto di compenso nell'ambito dell'intermediazione di giocatori minorenni, articolo 7, paragrafo 7, del RfSV;
  - l'obbligo di comunicare compensi e pagamenti ai procuratori, articolo 6, paragrafo 1, del RfSV (in prosieguo: l'«obbligo di comunicazione»).
- 6 Le violazioni del regolamento possono essere sanzionate come comportamento antisportivo (articolo 9 del RfSV). In allegato al regolamento si trovano moduli prestampati per la dichiarazione che il procuratore deve presentare.
- 7 Il 12 gennaio 2018, la DFL GmbH, società al 100% di proprietà della DFL eV, ha inviato la circolare n. 62 ai responsabili dei club e delle società di capitali della Bundesliga e della Bundesliga 2 per informarli, tra l'altro, degli accordi sull'intermediazione in uscita. Vi si indicava che è possibile concordare, a titolo di compenso, un pagamento forfettario unico o un compenso scaglionato in relazione all'indennità di trasferimento ottenuta per il servizio di intermediazione in uscita, ma che esso non può avvicinarsi a una percentuale di partecipazione (in prosieguo: «calcolo del compenso conformemente alla circolare n. 62»).
- 8 Con le loro domande inibitorie, i ricorrenti contestano l'obbligo di registrazione (domanda 1), l'obbligo di assoggettamento (domanda 2), l'obbligo supplementare in caso di persone giuridiche (domanda 3), il divieto di compensi per trasferimenti successivi (domanda 4), il calcolo del compenso conformemente alla circolare n. 62 (domande 5 e 5a), il divieto di compenso nell'ambito dell'intermediazione di giocatori minorenni (domanda 6) e l'obbligo di comunicazione (domanda 7). Essi invocano principalmente il divieto di intese.
- 9 Il Landgericht (Tribunale del Land, Germania) ha accolto parzialmente il ricorso, condannando il resistente ad astenersi dal commettere nuove violazioni conformemente alla domanda 2, nella parte in cui i procuratori devono assoggettarsi alla giurisdizione federale della FIFA e del DFB per la repressione di violazioni, e alla domanda 3. Il ricorso è stato invece respinto quanto al resto.
- 10 A seguito dell'appello proposto dai ricorrenti, l'Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land, Germania) ha accolto il ricorso nella parte restante. Lo stesso

ha condannato il resistente ad astenersi dal registrare procuratori unicamente se essi si assoggettano alle disposizioni della FIFA, della resistente e della DFL eV relative all'esercizio dell'attività di intermediazione (domanda 2). Inoltre, esso ha condannato il resistente ad astenersi dall'affidare alla DFL eV o a un altro soggetto la gestione del gioco in una lega calcistica consentendo così al soggetto incaricato di limitare le possibilità dei club di concordare formule per il calcolo di compensi che facciano riferimento a una percentuale degli introiti per trasferimenti di giocatori (domanda 5a). Esso ha respinto l'appello per la parte ulteriore e l'appello incidentale del resistente.

- 11 Con i ricorsi per cassazione ammessi dall'Oberlandesgericht, i ricorrenti insistono sulle altre domande inibitorie e il resistente sulla sua istanza di rigetto del ricorso.
- 12 II. Ai fini della decisione sul ricorso per cassazione sono determinanti talune disposizioni del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza; in prosieguo: il «GWB»), che recitano come segue:

Articolo 33: Azione di rimozione e inibitoria

- (1) Chiunque violi una disposizione della presente parte o degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (autore dell'infrazione) o violi una decisione dell'autorità garante della concorrenza è tenuto, nei confronti dell'interessato, a rimuovere il danno e, in caso di pericolo di reiterazione, ad astenersi dal commettere nuove violazioni.
- (2) (...)
- (3) È interessato chiunque, in qualità di concorrente o altro operatore di mercato, risulti leso da detta infrazione.
- (4) (...)
- 13 III. L'accoglimento del ricorso per cassazione dipende dalle questioni pregiudiziali. Prima di pronunciarsi, è quindi necessario sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, TFUE [v., sul FIFA Football Agents Regulations (regolamento FIFA sui procuratori dei calciatori): Landgericht (Tribunale del Land) di Mainz, ordinanza di rinvio del 30 marzo 2023 - 9 O 129/21].
- 14 Il giudice d'appello [Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) di Francoforte sul Meno, WUW 2022, 99] ha affermato che il regolamento deve essere valutato alla luce dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Esso comporta una restrizione della concorrenza sul mercato dell'intermediazione di giocatori che è sensibile e rilevante per il mercato interno. In quanto regolamentazione sportiva, il regolamento deve tuttavia essere esaminato in base a quanto enunciato dalla Corte

(sentenza del 18 luglio 2006, Meca Medina, C-519/04 P, [OMISSIS]) sulla compatibilità con il divieto di intese. Affinché tali principi che limitano il divieto di intese siano applicabili, occorre stabilire se le restrizioni della concorrenza derivanti dalle norme del RfSV siano collegate alla finalità sportiva invocata dal resistente. Ciò avviene nel caso di specie. Il RfSV costituisce una regolamentazione sportiva in base a tale giurisprudenza. In forza del proprio statuto il resistente ha il compito di assicurare la competizione sportiva nel calcio; anche la regolamentazione del RfSV persegue tale obiettivo. Al fine di garantire la leale competizione sportiva, esso dovrebbe disciplinare le condizioni per il reclutamento e l'ingaggio degli atleti. L'attività dei procuratori dei giocatori influenza in modo determinante la composizione delle squadre, la loro continuità e la loro forza sportiva; essa ha quindi un collegamento diretto con la competizione sportiva. L'attività dei procuratori dei giocatori influenza la leale competizione, la performance e la salute degli atleti. Il regolamento mira ad evitare rapporti di dipendenza tra procuratori dei giocatori, giocatori e club. Tali rapporti di dipendenza potrebbero compromettere l'integrità e la lealtà della concorrenza e dello sport. In passato, una parte dei giocatori e dei club è stata danneggiata sul piano finanziario e professionale da pratiche penalmente rilevanti dei procuratori dei giocatori.

- 15 Le norme impugnate dovrebbero pertanto essere esaminate in dettaglio alla luce dei principi enunciati nella decisione «Meca Medina». Indipendentemente dall'obiettivo generale, occorre esaminare, per quanto riguarda ciascuna delle disposizioni controverse, se essa si riferisca all'obiettivo legittimo, se esista un nesso indissolubile tra il perseguimento dell'obiettivo legittimo e la restrizione della concorrenza e se la misura sia proporzionata.
- 16 Alla luce di ciò, le disposizioni impugnate nelle domande inibitorie 1, 4, 6 e 7 in relazione all'obbligo di registrazione, al divieto di partecipazione a compensi per trasferimenti successivi, al divieto di compenso nell'ambito dell'intermediazione di giocatori minorenni e alla comunicazione al resistente di tutti i pagamenti non violano l'articolo 101 TFUE. Per contro, l'obbligo di presentare una dichiarazione di assoggettamento oggetto della domanda inibitoria 2 e la disposizione oggetto della domanda 3, in base a cui le persone giuridiche, nel presentare la dichiarazione del procuratore, devono allo stesso tempo presentare un'ulteriore dichiarazione di intermediazione di una persona fisica, rientrano nel divieto di cui all'articolo 101 TFUE. La domanda inibitoria 5 è infondata. Le circolari controverse non sono attribuibili al resistente. È invece fondata la domanda in via subordinata 5a. Il resistente ha un obbligo di vigilanza nei confronti della DFL GmbH.
- 17 2. Il ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti avverso tale decisione deve essere accolto qualora ai ricorrenti spetti, nei confronti del resistente, un diritto a provvedimenti inibitori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del GWB e dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE avverso le disposizioni del RfSV contestate nelle domande 1, 4, 6 e 7. Le circostanze per l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE sono soddisfatte [v., al riguardo, lettera a)]. La sussistenza



delle condizioni di esenzione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE non può essere accertata sulla base delle valutazioni del giudice di merito [v., al riguardo, lettera b)]. Si pone la questione se, tenuto conto del contesto globale in cui il regolamento produce i suoi effetti e del suo obiettivo, possa essere presa in considerazione una limitazione delle circostanze per l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Non è possibile fornire una risposta chiara sulla base della precedente giurisprudenza della Corte [v., al riguardo, lettera c)]. La decisione dipende quindi dalla risposta alle questioni pregiudiziali [v., al riguardo, d)].

- 18 a) Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietate, tra l'altro, le decisioni di associazioni di imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. A tal riguardo, quale requisito non scritto, tanto la restrizione della concorrenza quanto il pregiudizio al commercio tra Stati membri devono essere sensibili. Chiunque violi il divieto è tenuto, nei confronti dell'interessato, ad astenersi dal commettere nuove violazioni ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del GWB.
- 19 aa) Il resistente, in quanto associazione di imprese, è destinatario dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Lo stesso riunisce, tra l'altro, i club calcistici delle leghe professionistiche tedesche. Per questi ultimi, il calcio costituisce in primo luogo un'attività economica. Il collegamento di tale attività economica con lo sport non incide in alcun modo sulla natura di impresa del resistente (v. sentenza della Corte del 1° luglio 2008, MOTOE, C-49/07, [OMISSIS] punto 22). Neppure la circostanza che il resistente, oltre a società di professionisti, raggruppi anche società di dilettanti infirma tale conclusione (v., per quanto riguarda la FIFA: sentenza della Corte del 26 gennaio 2005, Piau, T-193/02, [OMISSIS], punti da 69 a 72). Costituisce parimenti un'attività economica la regolamentazione del resistente di cui trattasi nel caso di specie, che riguarda il ricorso all'erogazione di un servizio a monte, regolarmente retribuito, consistente nell'intermediazione di atleti. Il RfSV deve essere considerato come la decisione di un'associazione di imprese (v., al riguardo, essenzialmente: sentenze della Corte del 27 gennaio 1987, Feuerversicherung, 45/85, [OMISSIS], punti da 29 a 32, e [OMISSIS], Piau, punto 75). Con la regolamentazione, come emerge chiaramente dall'articolo 1, paragrafo 1, del RfSV, il resistente intende coordinare il comportamento dei suoi membri in un determinato mercato, segnatamente per quanto riguarda l'attività dei procuratori dei giocatori nella conclusione di contratti di calciatori professionisti e nell'ambito di accordi di trasferimento.
- 20 bb) Le disposizioni del RfSV contestate nella presente causa comportano altresì una restrizione sensibile della concorrenza sul mercato dell'intermediazione di giocatori.
- 21 (1) È vero che le disposizioni non si rivolgono direttamente ai procuratori dei calciatori, ma a club e calciatori che, in quanto acquirenti dei servizi di

intermediazione, appartengono alla controparte di mercato. Tuttavia, esse hanno l'effetto di limitare la libertà decisionale dei calciatori, dei club e delle imprese interessati, il che incide allo stesso tempo sulla libertà di azione economica dei procuratori dei giocatori.

Questi ultimi devono conformare il loro comportamento alle disposizioni stabilite nella regolamentazione per poter operare sul mercato dell'intermediazione. In caso contrario, essi rischiano che giocatori e club, sotto la pressione di un sanzionamento da parte del resistente (articolo 9 del RfSV), non affidino loro l'intermediazione di giocatori.

- 22 (2) La restrizione della concorrenza è altresì sensibile. Come già rilevato, tutti i club e i giocatori operanti in Germania, in quanto acquirenti dei servizi di intermediazione, sono vincolati dalla regolamentazione. Realistiche prospettive di mercato in Germania esistono quindi solo per gli intermediari che rispettano le disposizioni contestate relative all'obbligo di registrazione (articolo 2, paragrafo 3, articolo 3, paragrafi 2 e 3), alla struttura dei compensi (articolo 7, paragrafi 3 e 7) e alla comunicazione dei pagamenti (articolo 6, paragrafo 1). A tale conclusione non osta la precisazione contenuta nell'articolo 1, paragrafo 4, del RfSV, secondo cui i contratti di lavoro del giocatore e gli accordi di trasferimento restano validi anche se non rispettano le disposizioni del regolamento.
- 23 (3) Le disposizioni del RfSV sono inoltre idonee ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri. Come rilevato, tutti i club e i giocatori operanti in Germania, in quanto acquirenti dei servizi di intermediazione, sono vincolati dalla regolamentazione, il che comporta anche la limitazione, da parte delle disposizioni, di tutti i procuratori dei giocatori operanti in Germania. Pur riguardando solo l'intero mercato tedesco, le disposizioni costituiscono una barriera all'ingresso sul mercato degli intermediari stranieri che non sono soggetti alle stesse restrizioni nei loro paesi d'origine. Inoltre, un gran numero di trasferimenti di giocatori oggetto di intermediazione presenta un elemento transnazionale nella misura in cui si tratta di un trasferimento verso la Bundesliga o dalla Bundesliga. La rilevanza per il mercato interno è quindi fuori discussione.
- 24 b) Il giudice d'appello non ha verificato se le disposizioni impugnate soddisfino le condizioni di esenzione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Sulla base delle conclusioni della sentenza d'appello, non si può ritenere che ciò avvenga nel caso di specie.
- 25 c) La decisione della controversia dipende quindi in modo decisivo dalla questione se intervenga una limitazione delle circostanze per l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, conformemente ai principi della sentenza «Meca Medina» della Corte di giustizia dell'Unione europea, come ritenuto dal giudice d'appello.
- 26 aa) Secondo la giurisprudenza della Corte, le limitazioni al divieto sancito all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE sono ammesse solo in casi particolari (v.



sentenze della Corte del 19 febbraio 2002, *Wouters*, C-309/99, [OMISSIS], punti 97 e segg.; del 28 febbraio 2013, *OTOC*, C-1/12, [OMISSIS], punto 93; del 18 luglio 2013, Consiglio nazionale dei geologi, C-136/12, [OMISSIS], punti 53 e seg., e del 23 novembre 2017, *CHEZ Elektro Bulgaria*, C-427/16 e C-428/16, [OMISSIS], punto 54). Pertanto, non ogni decisione di un'associazione di imprese che restringa la libertà d'azione delle parti ricade necessariamente sotto il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La compatibilità di una siffatta decisione con le regole della concorrenza dell'Unione non può essere valutata in astratto. Al contrario, ai fini dell'applicazione del divieto di intese, occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, dei suoi obiettivi. Occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi e se siano proporzionati a questi ultimi. La Corte ha applicato tali principi, tenendo conto delle peculiarità della competizione sportiva, anche nell'ambito della regolamentazione delle federazioni sportive. Essa ha dichiarato che anche una regolamentazione sportiva, al pari delle regole antidoping, può perseguire un obiettivo legittimo nel senso summenzionato, in quanto essa inerisca all'organizzazione e al corretto svolgimento della competizione sportiva e sia finalizzata proprio ad assicurare un sano spirito di emulazione tra gli atleti (cosiddetto «test Meca Medina»: sentenza della Corte, *Meca Medina*, [OMISSIS], punti 43, 45).

- 27 bb) I fatti della presente causa si distinguono da quelli delle cause precedenti in cui la Corte ha ritenuto che le decisioni di associazioni di imprese fossero soggette ad una limitazione analoga. Ciascuna delle sentenze nelle cause «*Wouters*», «*OTOC*», «*CHEZ Elektro Bulgaria*» e «*Consiglio nazionale dei geologi*» riguardava disposizioni di diritto professionale di ordini professionali costituiti su base legislativa e dotati di competenza ad adottare norme per il loro settore (V. sentenze della Corte, [OMISSIS], *Wouters*, punti 44, 62; [OMISSIS], *OTOC*, punti 48 e seg.; [OMISSIS], *Consiglio nazionale dei geologi*, punti 5, 43 e seg., e [OMISSIS] *CHEZ Elektro Bulgaria*, punti 21, 48). La regolamentazione antidoping del Comitato olimpico internazionale e di una federazione di nuoto era all'origine della decisione nella causa «*Meca Medina*» (v. sentenza della Corte, *Meca Medina* [OMISSIS], punti 27 e seg.). Tali disposizioni riguardavano direttamente l'attività sportiva degli atleti e lo svolgimento leale delle competizioni, quindi il mercato dell'organizzazione delle competizioni sportive. Esse si collocavano nell'ambito dell'autonomia associativa, che consente alle stesse federazioni di disciplinare i propri rapporti interni [articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 9, paragrafo 1, del Grundgesetz (Costituzione tedesca)]. Benché il regolamento oggetto della controversia si rivolga parimenti a club e giocatori, pertanto ai membri della federazione del resistente, esso riguarda anche procuratori di giocatori che non sono membri del resistente. Il regolamento produce quindi effetti su un mercato terzo, che si colloca a monte dell'attività sportiva, al quale club e giocatori partecipano solo in quanto acquirenti dei servizi di intermediazione. Le restrizioni della concorrenza nei confronti di terzi non possono essere giustificate solo con

l'autonomia associativa. I rapporti di diritto privato di un club o dei suoi membri con altri soggetti di diritto privato non devono formare oggetto di una valutazione diversa da quella degli analoghi rapporti di persone non legate a un club [v., al riguardo, Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), ordinanza del 12 ottobre 1995-1 BvR 1938/93, NJW 1996, 1203, punto 9].

- 28 cc) La giurisprudenza della Corte non consente di stabilire chiaramente se, in situazioni come quelle in esame, una normativa che restringe sensibilmente la libertà di azione economica degli operatori di mercato non legati a un club possa derogare al divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE applicando il test Meca Medina. A tale riguardo vengono espressi punti di vista diversi.
- 29 (1) Secondo una prima tesi, i principi elaborati dalla Corte, tra l'altro, nelle decisioni «Wouters» e «Meca Medina» non sono applicabili in situazioni come quelle del caso di specie. Tali principi si dovrebbero applicare solo quando la regolamentazione persegue finalità puramente sportive o, in ogni caso, «specifiche dello sport» [OMISSIS] [riferimenti alla dottrina]. Depone in tal senso il fatto che, nella causa «Meca Medina», la Corte si è basata sul fatto che la limitazione delle possibilità di azione mediante la regolamentazione antidoping «inerisce» al corretto svolgimento della competizione sportiva (sentenza della Corte, Meca Medina, [OMISSIS], punto 45). Inoltre, è vero che il potere delle federazioni sportive di disciplinare l'attività d'impresa potrebbe derivare dalle specificità delle competizioni sportive (v. al riguardo, conclusioni dell'avvocato generale Rantos del 15 dicembre 2022 nella causa European Super League, C-333/21, [OMISSIS], paragrafo 91), dall'assoggettamento, previsto dal diritto privato, dei membri allo statuto della federazione e dall'autonomia associativa riconosciuta dall'ordinamento. Tuttavia, la situazione è diversa qualora siano disciplinate condizioni relative a mercati che non riguardano direttamente la stessa competizione sportiva e qualora, in tale contesto, oggetto della regolamentazione sia l'attività di imprese che appartengono alla federazione sportiva e non potrebbero quindi influire sul contenuto di tali disposizioni. Inoltre, né le specificità della competizione sportiva né il potere normativo conferito alle federazioni dai loro membri in base al diritto privato giustificano la mancata applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in forza del test Meca Medina della Corte [OMISSIS]. Se così non fosse, il divieto di accordi restrittivi della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE potrebbe perdere operatività. Lo stesso risulta altresì dall'articolo 165, paragrafo 2, seconda frase, TFUE. Tale disposizione consente all'Unione, ai fini della realizzazione del suo obiettivo connesso allo sport, ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 4, TFUE, soltanto di adottare raccomandazioni e azioni di incentivazione in base alla procedura legislativa, ma non di attenuare vincoli previsti in materia di intese [OMISSIS] [riferimento alla dottrina]. Inoltre, occorre tener conto del fatto che solo il legislatore legittimato democraticamente può concretizzare in modo regolare interessi superiori in contrasto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE [OMISSIS] [riferimento alla dottrina].

- 30 (2) Secondo un'altra tesi, l'applicabilità dei principi elaborati, tra l'altro, nelle cause «Wouters» e «Meca Medina» non dipende dalla questione se il regolamento di una federazione sportiva riguardi solo l'ambito puramente sportivo dell'attività di quest'ultima, in particolare i mercati dell'organizzazione delle competizioni sportive o se esso incida in modo diretto su mercati terzi. Al contrario, perché i principi si applichino è sufficiente che tra la regolamentazione della federazione e l'organizzazione e il corretto svolgimento della competizione sportiva possa essere ravvisato un qualsiasi rapporto di fatto. L'ambito di applicazione dei principi della sentenza Meca Medina è escluso solo quando la normativa controversa perseguirebbe unicamente obiettivi di carattere economico (a sé stanti) e nessun obiettivo relativo all'organizzazione, sotto il profilo sportivo, della specifica competizione sportiva [OMISSIS] [riferimento alla dottrina]. L'autonomia associativa non è determinante al riguardo. Un obiettivo legittimo, che esclude l'effetto obbligatorio del divieto di cui all'articolo 101 TFUE, può essere individuato, indipendentemente da ciò, nelle specificità dello sport, i cui valori etici rientrano altresì tra gli obiettivi dichiarati dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 2, seconda frase, TFUE [riferimento alla dottrina]. Depone in tal senso anche il fatto che nella causa «Meca Medina» la Corte non si è espressamente basata sull'autonomia associativa, ma ha fatto riferimento in generale ai principi enunciati nella causa «Wouters». Essa ha ritenuto che la compatibilità di una regolamentazione con le norme di diritto dell'Unione in materia di concorrenza non possa essere valutata in astratto, ma che occorra tener conto del contesto globale in cui la decisione di cui trattasi è stata adottata o spiega i suoi effetti (sentenza della Corte, Meca Medina, [OMISSIS], punto 42). Nel contesto sportivo globale si potrebbero anche annoverare disposizioni che non abbiano carattere puramente sportivo, ma che riguardino il ricorso alla prestazione di un servizio da parte di membri della federazione, che incidano solo indirettamente sull'attività sportiva. Inoltre, il mercato dell'intermediazione di giocatori non potrebbe esistere senza l'organizzazione del calcio professionistico da parte del resistente, di modo che esso sarebbe direttamente collegato, almeno in tale misura, all'attività sportiva.
- 31 dd) Nell'ipotesi in cui la regolamentazione di una federazione sportiva relativa ad un mercato terzo, a seguito di un esame della sua necessità e della sua proporzionalità alla luce degli obiettivi della normativa, possa derogare all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, pertanto, si debba rispondere in senso affermativo alla prima questione, occorrerebbe valutare di avviare tale esame non in modo uniforme per l'intero regolamento adottato da una federazione sportiva, bensì, a priori, unicamente per le disposizioni che presentano una sufficiente prossimità all'attività sportiva di tale federazione (seconda questione). Verificare se esista un obiettivo legittimo, se gli effetti restrittivi della concorrenza siano necessariamente collegati al perseguimento di detti obiettivi e se essi siano proporzionati rispetto agli stessi obiettivi sarebbe allora possibile e necessario solo alla luce di tali singole disposizioni.
- 32 d) Se si suppone, al pari del giudice d'appello, che dal contesto globale del regolamento risulta un obiettivo legittimo in base alla giurisprudenza «Meca

Medina», occorrerebbe esaminare le singole disposizioni impugnate per stabilire se esse rispondano a tale obiettivo generale. In una seconda fase dell'esame, occorrerebbe valutare se esista un nesso necessario tra il perseguimento dell'obiettivo legittimo e la restrizione della concorrenza. In una terza fase, si dovrebbe valutare la proporzionalità della misura restrittiva della concorrenza di cui trattasi, vale a dire se essa sia adatta, necessaria e proporzionata al conseguimento dell'obiettivo legittimo. In caso di applicazione del test Meca Medina, una parte delle disposizioni impugnate potrebbe in ogni caso risultare compatibile con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

- 33 Per contro, se il test Meca Medina non è applicabile a regolamentazioni come quella controversa, che presentano solo un collegamento più ampio con lo svolgimento delle competizioni organizzato da una federazione sportiva, si dovrebbe concludere che sussiste una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in relazione a tutte le disposizioni impugnate.

[OMISSIS]